REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1992

relativo ad un aiuto forfettario per la coltura della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nel caso in cui le autorità francesi presentino un piano di ristrutturazione volto a migliorare le piantagioni e/o a sviluppare la mecanizzazione per rafforzare il comparto canna — zucchero — rum, è concesso un aiuto forfettario per ettaro a favore della coltura della canna da zucchero; che il finanziamento comunitario dell'aiuto copre per il 60 % le spese sovvenzionabili, se il finanziamento pubblico dello Stato membro è almeno pari al 15 %, mentre se è inferiore, l'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente;

considerando che il piano di ristrutturazione summenzionato è stato notificato alla Commissione; che la durata prevista per la sua esecuzione è compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di sette anni; che occorre pertanto fissare l'aiuto all'ettaro in funzione delle superfici interessate, definire gli interventi sovvenzionabili e stabilire le condizioni per la concessione dell'aiuto;

considerando che, tenuto conto del duplice sistema di funzionamento nazionale e comunitario dell'aiuto, è opportuno stabilire, per la quota comunitaria, disposizioni in materia di pagamento indebito;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 è entrato in vigore alla fine di dicembre 1991 e che le autorità francesi hanno presentato il piano di ristrutturazione previsto; che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel quadro del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3763/91, la Francia versa ai singoli piantatori oppure alle organizzazioni od associazioni di piantatori, secondo le norme del presente regolamento, un aiuto all'impianto della canna e un aiuto per interventi di miglioramento fondiario.

2. Il piano di ristrutturazione deve essere eseguito a decorrere dal 1° gennaio 1992, per una durata minima di tre anni e massima di sette anni. Il piano interessa complessivamente una superficie di 27 400 ettari.

Articolo 2

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto comunitario all'impianto della canna è fissato a un importo massimo forfettario di 750 ecu/ha e riguarda una superficie di 27 400 ettari per l'intera durata del piano di ristrutturazione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto comunitario per interventi di miglioramento fondiario è fissato a un importo massimo forfettario di 1 747 ecu/ha e riguarda una superficie di 9 850 ettari per l'intera durata del piano di ristrutturazione.

Gli interventi che possono beneficiare dell'aiuto consistono in una o più delle seguenti operazioni:

a) spietratura grossolana: rimozione delle pietre più grosse mediante macchine per movimento di terra; creazione e miglioramento di strade poderali;

b) spietratura fine: rimozione del pietrame restante mediante attrezzi specializzati;

c) ristrutturazione delle parcelle, drenaggio e irrigazione parcellari: lavori di spianatura, appianamento, ridelimitazione delle parcelle, costipamento e disgregazione dei terreni, nonché realizzazione di canali d'irrigazione parcellare.

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 2 unicamente gli interventi di miglioramento fondiario effettuati sulle stesse parcelle in cui sono state realizzate le operazioni di impianto della canna ammesse a beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1.

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Articolo 3

1. Le domande di aiuti comunitari vengono presentate separatamente secondo il tipo di aiuto, presso i servizi competenti designati dalla Francia ; esse recano almeno le informazioni specificate in allegato. Il servizio ricevente può chiedere informazioni supplementari.

2. Le domande sono corredate delle fatture e/o di altri documenti giustificativi relativi agli interventi effettuati.

3. I servizi competenti francesi, dopo aver verificato le domande di aiuto e la relativa documentazione, versano il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dalla Francia per la presentazione della domanda di aiuto. Il contributo finanziario dello Stato membro non può essere erogato dopo l'aiuto comunitario.

Articolo 4

La Francia adotta tutte le misure complementari necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti la presentazione delle domande di aiuto ed il controllo delle operazioni di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Francia comunica alla Commissione le misure complementari adottate a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Ai fini della conversione in franchi francesi degli importi di cui all'articolo 2, si applica il tasso di conversione agricolo vigente il 1° luglio dell'anno civile nel corso del quale è ultimata l'operazione di impianto della canna e/o di miglioramento fondiario.

Articolo 7

1. In caso di pagamento indebito di un aiuto, i servizi francesi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati degli interessi decorrenti dalla data del versamento fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente nell'ordinamento francese per analoghe operazioni di recupero.

2. L'importo recuperato è versato agli organismi o ai servizi pagatori e da questi detratto dalle spese sovvenzionate dal FEAOG proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

DOMANDA DI AIUTO

Tipo di aiuto richiesto : (aiuto all'impianto della canna o aiuto per interventi di miglioramento fondiario) .....

Ragione sociale del piantatore o dell'associazione di piantatori :

.....

.....

Indirizzo amministrativo : (via, numero località, telefono, fax) .....

Banca e numero di conto su cui va accreditato l'aiuto :

.....

Superficie totale dell'azienda : .....

Superficie sui cui si svolgono le operazioni : .....

Anno di riferimento dei lavori dal : .....

al : .....

DISTINTA DEI LAVORI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO DI RIFERIMENTO

Tipo d'intervento e giustificativi	Importo (in valuta nazionale)
A. **Impianto**	
1. Fattura n. ..... del	
2.	
3.	
B. **Miglioramento fondiario (natura dell'intervento)**	
1. Fattura n. ..... del	
2.	
3.	
Totale	

Da completare a cura dello Stato membro

	Valuta nazionale	Numero di ettari	Costo unitario all'ettaro (in moneta nazionale)	Tasso di conversione	Costo unitario all'ettaro (in ecu)
1. Spea totale — 1° anno — 2° anno — 3° anno Totale					
2. Contributo dello Stato membro — 1° anno — 2° anno — 3° anno Totale					
3. Contributto della Comunità — 1° anno — 2° anno — 3° anno Totale					
4. Contributto finale della Comunità [articolo 17, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91]					